

# Caretta Roberto – Notarnicola Danilo

*Consulenti del lavoro associati*

consulenza fiscale e tributaria - amministrazione del personale - discipline sociali - diritto del lavoro

**Circolare**  
**2018/02**

Torino, febbraio 2018

Nostra rispettabile clientela

## PRIVACY

Ci pervengono sollecitazioni in merito alle “novità” europee in materia di privacy, non ci sottraiamo all’obbligo di evidenziare alcune particolarità rinverdendo quanto già comunicato nel lontano dicembre 2009 (in calce la circolare) nella sostanza ancora tuttora valido.

La complessa materia parte dal presupposto che la privacy sia un *diritto fondamentale* della persona, ne consegue l’indispensabilità di usare ogni cautela nel “trattare” i dati delle persone e precisiamo che per *trattare* si intende: raccogliere, conservare, usare, trasferire, ricevere i dati riferiti alla persona dando a quest’ultima le informazioni necessarie ed ottenendone il consenso; garantendo, nel contempo, un adeguato livello di protezione ed, ovviamente, la *sufficienza* dei dati stessi (cioè quelli indispensabili e non eccedenti l’uso per i quali sono richiesti), nonché darne comunicazione all’interessato ed ottenerne il consenso.

Quanto sopra diventa oggetto di particolare attenzione nel momento in cui si faccia uso di strumenti elettronici automatizzati e non. Si pensi all’automatica ed invasiva comparsa sui nostri video delle offerte di prodotti di cui abbiamo cercato informazioni su internet, nonché al possibile collegamento e ricostruzione del profilo personale del soggetto (abitudini, censo, tendenze politiche, religiose, ecc.).

Avendo appena accennato ad alcuni aspetti del vastissimo argomento facciamo alcune precisazioni: il nuovo regolamento entra in vigore 24 mesi dopo il 14 aprile 2016 e sostituisce quanto non normato, nel periodo, dal legislatore interno (Italia).

La nostra precedente legislazione in materia era ed è molto attenta agli aspetti sopra evidenziati, l’intervento della UE si è reso necessario per l’introduzione di nuove tecnologie potenzialmente molto pericolose e riguardano in special modo specifiche attività (aziende operanti in campo mondiale), mentre la quotidianità delle piccole e medie imprese operanti nel campo produttivo dei beni e dei servizi (attenzione!) non subisce particolari innovazioni; sempre che abbiano ottemperato ai precedenti obblighi; altrimenti occorrerà rivisitare l’intera materia entro il 25 maggio prossimo (nomine e formazione, individuazione e stesura del documento di valutazione dell’impatto dei dati ed il rischio connesso al trattamento, ecc.)

Ovviamente sono cambiate le sanzioni che, novità, sono commisurate al fatturato (nazionale ed internazionale).

Invitiamo alla ri(lettura) della nostra oramai antica circolare del 2009 che riteniamo ancora valida nei principi e regole generali, il nostro studio si rende disponibile, previo appuntamento, per l’esame di specifiche necessità.

Ulteriori novità saranno oggetto di una successiva circolare con maggiori dettagli.

Cordialità.

Studio Caretta R. Notarnicola D.

# *Caretta Roberto – Notarnicola Danilo*

*Consulenti del lavoro associati*

Torino, dicembre 2009

Nostra rispettabile clientela

PRIVACY
---------

L'occasione per tornare su un argomento che viene sovente sottovalutato è l'emanazione da parte dell'Autorità Garante delle "misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici ...."; su quest'ultimo argomento si tornerà più avanti.

Ricordiamo che gli adempimenti legati alla richiesta di consenso che deve essere preceduta da esaustiva informativa sui diritti della controparte non sono mai venuti meno e che quindi ogni raccolta d'informazioni che non siano strettamente collegate ad un'ipotesi contrattuale ed esclusivamente utilizzate per l'attività prevista dal contratto stesso deve essere autorizzata dal singolo interessato.

Per esempio non si può prescindere dall'ottenimento del consenso quando si voglia creare una banca dati riferita alla propria clientela che contenga dati ulteriori rispetto a quelli contabili; ovvero anche quando si voglia memorizzare la frequenza e le scelte per genere di acquisti facendo uso di "carte fedeltà" o a punti.

Altro punto di particolare rilevanza: qualunque tipo di archivio d'informazioni deve poi essere adeguatamente custodito.

Venendo alla novità, con un provvedimento del 27 novembre 2009 (*"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"*), l'autorità garante ha introdotto l'obbligo, dal 15 dicembre 2009, per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" per almeno sei mesi in archivi immutabili e inalterabili.

In pratica vi è l'obbligo di dotarsi di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; inoltre gli *access log* memorizzati devono avere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; in pratica si esige che le registrazioni abbiano riferimenti temporali certi con la descrizione dell'evento che le ha generate e che siano conservate per un congruo periodo (non inferiore a sei mesi).

Inoltre il titolare del trattamento deve verificare almeno annualmente la rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Permane ovviamente l'obbligo generalizzato di redigere il "documento programmatico di sicurezza" in cui far confluire la documentazione dell'attività messa in opera in fatto di "privacy".

Il nostro studio per la generalità dei clienti che in un primo tempo avevano dato assenso alla redazione del documento di cui sopra ha dato corso all'aggiornamento in data marzo 2009, mantenendo immutate le specifiche condizioni ove non siano pervenute notizie di variazioni, ma riteniamo opportuno presentarci all'appuntamento del prossimo mese di marzo 2010 con un più approfondito esame delle singole specifiche situazioni.

Lo studio è a disposizione, previo appuntamento, per ogni eventuale ulteriore informazione.

Studio Caretta R. e Notarnicola D.